



Policy in materia di conflitti di interesse del Gruppo Assicurativo Mediolanum

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO.....	3
2. ASPETTI GENERALI.....	4
2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	4
2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
3. DEFINIZIONI.....	5
4. ATTORI COINVOLTI.....	5
4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
4.2 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E I RISCHI.....	5
4.3 COMITATO REMUNERAZIONI.....	5
4.4 AMMINISTRATORE DELEGATO.....	6
4.5 FUNZIONE COMPLIANCE DI MEDIOLANUM VITA.....	6
4.6 UFFICIO AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE.....	6
4.7 FUNZIONE AFFARI SOCIETARI.....	7
4.8 FUNZIONE RISORSE UMANE.....	7
5. PRINCIPI IN TEMA DI PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
5.1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	11
5.3 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	11
5.4 MISURE SPECIFICHE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
5.4.1 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	13
5.4.2 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI, NELLA DISTRIBUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	13
5.4.3 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI/COMPENSI.....	15
5.4.4 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI.....	16
5.4.5 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE.....	17
5.4.6 EVENTUALE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	19
6. CESSAZIONE DI SITUAZIONI IDENTIFICATE COME POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE	20
7. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE E MONITORAGGIO	20
8. ESERCIZIO DEL RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO	20
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	21
9.1 NORMATIVA ESTERNA.....	21
9.2 NORMATIVA INTERNA.....	22

1. PREMESSA

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire una descrizione dei principi adottati dal Gruppo Assicurativo Mediolanum, inteso nella sua accezione di gruppo delle imprese di assicurazione del Gruppo Mediolanum (di seguito anche "Gruppo Assicurativo Mediolanum" o "Gruppo Assicurativo") per identificare, prevenire e, se del caso, gestire le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere.

In particolare, il presente documento ha l'obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero ragionevolmente generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti al fine di prevenirne la verifica;
- definire le procedure e le misure organizzative per la gestione di tali conflitti di interesse e monitorare nel continuo che queste siano adeguate ed efficaci, proporzionate, nonché sistematicamente applicate in modo da rilevare, e se opportuno correggere, eventuali carenze;
- definire, in ultima istanza, in caso di conflitti non mitigabili attraverso le sopracitate procedure e misure, l'obbligo di informare il cliente della natura e delle fonti di tali conflitti affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano, nel caso in cui tale informativa venga ritenuta sufficiente ad evitare un potenziale danno per la stessa clientela e non risulti, dunque, necessario inibire le relative attività.

Ai fini sopra citati, inoltre, ciascuna Compagnia istituisce e aggiorna, a cadenza almeno annuale, un registro (di seguito anche solo "Registro") nel quale si riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Le Società del Gruppo hanno adottato un Codice Etico e si sono dotate di un Codice di Comportamento di Gruppo e si è dotata di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01. Per lo svolgimento della propria attività ciascuna Compagnia richiede che il personale conosca i propri obblighi, anche ai sensi del presente documento, e segua rigorosamente tutte le procedure applicabili in materia. Inoltre, un estratto del presente documento è reso disponibile sul sito internet della Capogruppo Mediolanum Vita, all'indirizzo www.mediolanumvita.it.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Gruppo pone il cliente al centro della propria strategia di business, adottando ogni misura e strumento idoneo ad assicurare che il perseguimento dei propri obiettivi sia congruo e sinergico con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse della clientela.

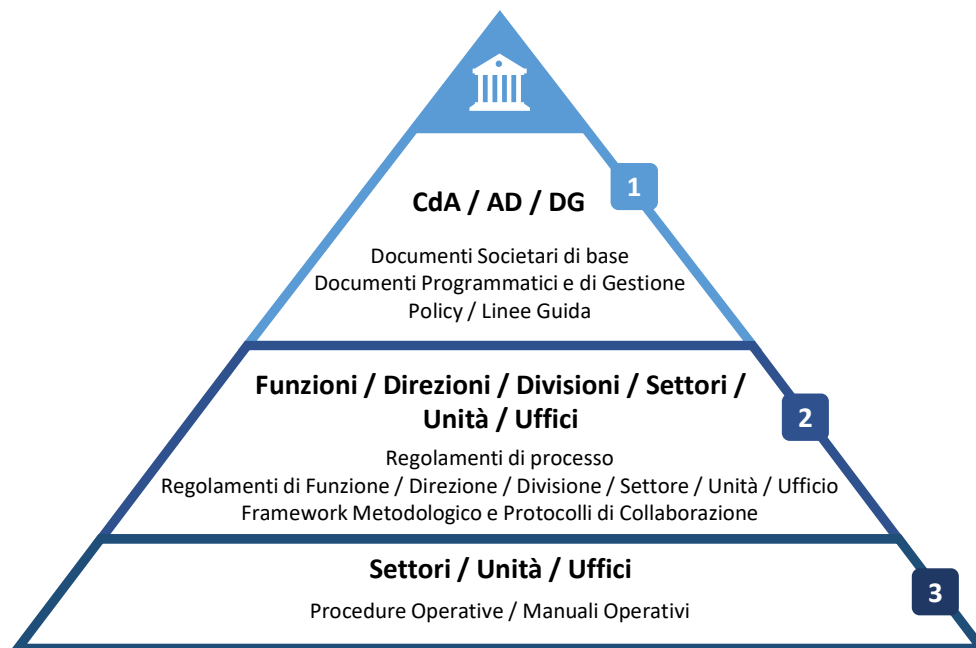
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

I principi richiamati nella presente Policy di Gruppo trovano attuazione nei regolamenti di processo e/o nelle procedure operative di Mediolanum Vita e delle Società del Gruppo Assicurativo Mediolanum destinatarie del presente documento, all'interno delle quali saranno meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo di ciascun modello organizzativo adottato dalle Società che compongono il Gruppo Assicurativo in perimetro di applicazione, nel rispetto degli adempimenti relativi alle normative citate e ai principi e indirizzi della presente Policy di Gruppo.

Tali documenti descriveranno più nel dettaglio i processi, le attività operative, gli strumenti e gli attori coinvolti, i loro ruoli e le responsabilità all'interno di Mediolanum Vita e delle società del Gruppo Assicurativo interessate dalla presente Policy.

Con riferimento alla “Policy sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna del Gruppo Mediolanum”, il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

Piramide delle fonti di normativa interna



2. ASPETTI GENERALI

Si riportano di seguito gli aspetti generali inerenti alla presente Policy di Mediolanum Vita S.p.A. (in seguito anche “Mediolanum Vita”) in termini di perimetro di applicazione e di responsabilità (predisposizione, approvazione ed aggiornamento).

2.1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente Policy è trasmessa a tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo Mediolanum, come definito in premessa, affinché provvedano con delibera dei propri Organi Sociali all'adozione dei principi di Gruppo in essa contenuti, salvo eventuali disposizioni specifiche previste dagli Ordinamenti locali e dalle rispettive Autorità di

Ciascuna struttura delle singole Compagnie del Gruppo Assicurativo applica, nello svolgimento delle proprie attività, i principi e le regole comportamentali definite nella presente Policy provvedendo a segnalare tempestivamente alla Funzione Compliance della Capogruppo possibili situazioni di rischio per consentirle di effettuare le dovute valutazioni individuando, se del caso, e previa opportuna escalation, le eventuali azioni di mitigazione da porre in essere.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita S.p.A.

La predisposizione e l'aggiornamento sono di responsabilità della Funzione Compliance.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy sono considerati:

- **Soggetti Rilevanti:**

- i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o gli eventuali agenti di ciascuna Compagnia;
- i dipendenti di ogni Compagnia, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo del Gruppo stesso e che partecipino alla prestazione di servizi e all'esercizio di attività da parte del medesimo Gruppo Assicurativo;
- le persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione dei servizi al Gruppo, ad esempio, sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento o di altra natura.

- **Clienti:**

- i contraenti e/o gli aderenti alla forma pensionistica complementare, gli assicurati e i beneficiari, legati alla singola Compagnia da un rapporto contrattuale;
- i clienti potenziali (prospect), destinatari di una proposta contrattuale.

- **Incentivi:** Qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o alla Società in relazione alla distribuzione di un prodotto assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente. Limitatamente ai prodotti di protezione, dicasi "compensi".

- **Schema di incentivazione:** Un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.

4. ATTORI COINVOLTI

Nel prosieguo del presente paragrafo sono richiamati i principali attori a vario titolo coinvolti nell'ambito della presente Policy, descrivendone i rispettivi ruoli e responsabilità.

4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita ha la responsabilità del Sistema di Governo Societario anche di Gruppo ed è l'organo cui sono attribuite funzioni di indirizzo strategico anche in materia di conflitti di interesse. Lo stesso provvede ad approvare la presente Policy.

4.2 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E I RISCHI

Il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Mediolanum Vita assiste il Consiglio di Amministrazione della stessa nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, formulando proposte, raccomandazioni e pareri, anche con riguardo all'ambito dei conflitti di interesse per la Compagnia e per il Gruppo Assicurativo, con l'obiettivo di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita nell'adozione delle proprie decisioni. Il Comitato rilascia il proprio preventivo parere sull'adozione della Policy e sulle successive modifiche.

4.3 COMITATO REMUNERAZIONI

Il Comitato Remunerazioni di Mediolanum Vita supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di remunerazione di Gruppo Assicurativo, assicurando che i criteri sottesi al sistema di

remunerazione e incentivazione della Compagnia e del Gruppo Assicurativo siano coerenti con la gestione dei profili di rischio, di capitale e di liquidità. Con particolare riferimento alla presente Policy, individua i potenziali conflitti di interesse in coerenza con il Codice Etico e con i principi stabiliti per la definizione degli obiettivi a cui può essere legata, in particolare, la componente variabile della remunerazione e afferenti alle Politiche di Gruppo Assicurativo adottate e, in loro presenza, indica le misure più idonee per gestirli.

4.4 AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato di Mediolanum Vita svolge un ruolo di guida e supervisione nelle attività di diffusione dei principi definiti per il presidio dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo Assicurativo al fine di permettere alla società e alle coordinate di operare nel rispetto dei principi e delle linee guida di Gruppo. Per tale attività si avvale anche della collaborazione della Funzione Compliance di Mediolanum Vita.

4.5 FUNZIONE COMPLIANCE DI MEDIOLANUM VITA

La Funzione Compliance di Mediolanum Vita è la Funzione Fondamentale della Capogruppo responsabile dell'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse di Gruppo, nonché alla definizione delle eventuali misure da adottare per la mitigazione dei medesimi. Essa, in particolare, è responsabile delle attività di:

- individuazione delle tipologie di interessi e delle caratteristiche per cui tali interessi diventano rilevanti ai fini della configurazione di un conflitto;
- valutazione dei potenziali conflitti rilevanti;
- individuazione, previa consultazione con l'Alta Direzione della Compagnia, delle iniziative da assumere per gestire e mitigare il potenziale conflitto d'interessi anche attraverso appropriate misure e procedure, limitando la "disclosure" ai casi in cui le misure organizzative e amministrative identificate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi della clientela e inibendo le attività allorquando neppure l'informativa alla clientela sia sufficiente ad evitare un potenziale danno per la stessa;
- istituzione, gestione e aggiornamento – col supporto di tutti gli uffici interessati – del Registro dei conflitti di interesse nel quale sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse;
- esame e presidio degli incentivi/compensi proposti in relazione all'attività di distribuzione dei singoli prodotti, come censiti dalla Funzione Pianificazione e controllo in outsourcing presso Banca Mediolanum;
- informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (nell'ambito della propria Relazione annuale relativa ai compiti della Funzione), previo opportuno passaggio in Comitato per il Controllo Interno e i Rischi, in merito alle verifiche di secondo livello svolte in materia nonché ad eventuali nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione anche laddove sia riscontrata la non adeguatezza delle procedure organizzative adottate.

La Funzione Compliance svolge, inoltre, compiti di consulenza normativa e supporto in materia di conflitti di interesse a tutte le unità interne interessate nonché a favore dei soggetti rilevanti, affinché ciascuno possa adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla normativa in ambito.

4.6 UFFICIO AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

L'ufficio Amministrazione Patrimoniale, con riferimento a Mediolanum Vita in qualità di Legal Entity è responsabile, per tutto quanto attiene all'area degli investimenti finanziari, del relativo presidio – anche attraverso applicativi dedicati – volto a prevenire, analizzare e gestire le fattispecie di conflitto di interesse della Compagnia, anche potenziale, relative agli ambiti delle operazioni infragruppo,

delle parti correlate, delle informazioni privilegiate e degli abusi di mercato (market abuse) nonché dei limiti di cui alla Politica degli investimenti.

4.7 FUNZIONE AFFARI SOCIETARI

La Funzione Affari Societari, le cui attività operative sono svolte da Banca Mediolanum in virtù di apposito contratto di servizi, in relazione ai conflitti di interesse che sorgono in capo agli esponenti aziendali supporta il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita nella gestione dei conflitti di interesse individuali degli esponenti della Compagnia.

Inoltre, la Funzione mantiene in un apposito “database”, gli elenchi delle Controparti di Mediolanum Vita e Mediolanum Assicurazioni e delle Parti Correlate di Banca Mediolanum rilevanti per le Compagnie del Gruppo Assicurativo, curandone periodicamente l'aggiornamento e circolarizzandoli alle diverse strutture aziendali interessate.

4.8 FUNZIONE RISORSE UMANE

La Funzione Risorse Umane, le cui attività operative sono svolte da Banca Mediolanum in virtù di apposito contratto di servizi, in relazione ai conflitti di interesse che sorgono in capo agli esponenti aziendali o al personale della Compagnia, supporta il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Vita o il Responsabile gerarchico della risorsa in conflitto di interesse, nella gestione dei conflitti individuali.

5. PRINCIPI IN TEMA DI PROCESSO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

Nell'identificazione del perimetro di potenziali conflitti di interesse, il Gruppo Assicurativo considera, principalmente, l'assetto organizzativo, le operazioni infragruppo e non, il modello distributivo di ciascuna compagnia-intermediario-cliente, l'articolazione dei processi di *governance* e le cariche correlate.

La Capogruppo ha identificato quali macro-ambiti operativi in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse all'interno di ciascuna Società che compone il Gruppo Assicurativo i seguenti:

- rapporti infragruppo, con riferimento a potenziali effetti negativi sull'operatività di ciascuna Compagnia del Gruppo o sugli interessi della clientela o di altri aventi diritto;
- approvazione e distribuzione di prodotti assicurativi, previdenziali e di investimento assicurativo anche con riferimento al rapporto tra ciascuna Compagnia del Gruppo, gli intermediari assicurativi ed i propri clienti.

Rientrano in tale ambito anche i conflitti di interesse riguardanti la progettazione dei prodotti e, in generale l'esecuzione dei contratti assicurativi ivi inclusi i conflitti che si sostanziano nella mancanza di trasparenza e correttezza verso la clientela o nella proposizione di un'offerta assicurativa, previdenziale e di investimento assicurativo al di fuori di *standard* di mercato;

- corresponsione di incentivi;
- rapporti con soggetti esterni;
- *governance*, con riguardo a potenziali conflitti afferenti all'ambito della gestione societaria nonché a quelli derivanti da nuovi assetti organizzativi.

Da ciò emerge che ci si potrebbe trovare in presenza di un conflitto di interesse nel caso in cui una Compagnia del Gruppo Assicurativo, o un Soggetto Rilevante, o una Società del Conglomerato:

- possa realizzare, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o possa evitare una

perdita finanziaria, a spese e/o danno del cliente;

- abbia nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente e una potenziale influenza su tale risultato;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- partecipi sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti, in particolare potendone influenzare il prezzo o i relativi costi di distribuzione;
- svolga la stessa attività del cliente;
- riceva, o possa ricevere, da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione all'attività prestata al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Per ciascuna categoria/macro ambito operativo sopra illustrato, si riportano, di seguito, talune delle fattispecie di conflitti di interesse ritenute più significative, alla data del presente documento, rimandandosi per un maggior dettaglio nonché per l'elenco esaustivo, al Registro sopra citato:

1. Operazioni infragruppo:

- a. incarico di distribuzione dei prodotti a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- b. investimento in OICR mobiliari ed immobiliari istituiti e/o gestiti da una società del Conglomerato Mediolanum;
- c. delega di gestione a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- d. investimento in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Conglomerato Mediolanum;
- e. operazioni in strumenti finanziari per il tramite di un intermediario appartenente al Conglomerato Mediolanum;
- f. consulenze/attività di gestione specifiche di consulenza;
- g. rilascio/ricezione di garanzie da/a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum; acquisto, vendita o locazione di attività da/a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- h. erogazione di servizi o accordi di condivisione di costi da/a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- i. concessione di saldi intersocietari (e.g. crediti e accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti) da/a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- j. coperture assicurative agenti con società appartenenti al Conglomerato Mediolanum;
- k. convenzione tra il soggetto che realizza la polizza Payment Protection Insurance (PPI) e il soggetto erogante il finanziamento e collocatore/distributore della polizza;
- l. operazioni di finanziamento garantito da polizze di investimento (IBIPS).

2. Approvazione dei prodotti assicurativi e previdenziali, distribuzione ed esecuzione dei contratti:

- a. incarico di distribuzione dei prodotti a società facenti parte del Conglomerato Mediolanum;
- b. investimento in O.I.C.R. mobiliari e immobiliari istituiti e/o gestiti da società del Conglomerato Mediolanum;
- c. investimento in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Conglomerato Mediolanum;

- d. investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi il cui capitale sociale è partecipato in misura rilevante da società del Conglomerato Mediolanum;
- e. investimento in strumenti finanziari emessi da società per la quale una società del Conglomerato aderisca, anche in via indiretta, a patti parasociali relativi al capitale dell'Emittente;
- f. investimento in strumenti finanziari o quote di OICR emessi da una società con cui una società del Conglomerato intrattiene rapporti d'affari rilevanti;
- g. investimento in strumenti finanziari presenti anche nei portafogli di proprietà di società del Conglomerato;
- h. investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei cui organi sociali è presente un esponente sociale appartenente ad una Società del Conglomerato Mediolanum;
- i. investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei quale un esponente sociale appartenente ad una Società del Conglomerato Mediolanum detiene una partecipazione rilevante;
- j. investimento in strumenti finanziari collocati da società appartenenti al Conglomerato Mediolanum;
- k. convenzione tra il soggetto che realizza la polizza Payment Protection Insurance (PPI) e il soggetto erogante il finanziamento e collocatore/distributore della polizza;
- l. operazioni di finanziamento garantito da polizze di investimento (IBIPS).

3. Incentivi

La corresponsione di incentivi a distributori si configura come conflitto di interesse.

Si considera che un incentivo o uno schema di incentivazione non abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove (i) abbia lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa, e (ii) non pregiudichi l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

Si precisa che ciascuna Compagnia del Gruppo fornisce al proprio distributore i dati e le informazioni che dovessero occorrere ai fini di garantire la trasparenza in merito ai costi, oneri e incentivi ai sensi della normativa di riferimento.

4. Rapporti con soggetti esterni

In linea e nel rispetto delle politiche interne adottate anche a livello di Conglomerato, è previsto che, nell'ambito dei rapporti con soggetti esterni, i Soggetti Rilevanti si astengano dal ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, anche in ragione della loro natura possano indurre ad avere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o di ciascuna Compagnia. Gli omaggi o i benefici possono, infatti, essere offerti o ricevuti solo qualora rientrino nell'ambito delle normali pratiche commerciali o di cortesia, secondo criteri di buon senso e correttezza e in ogni caso non devono essere tali da compromettere l'integrità, l'indipendenza, la reputazione delle Compagnie o tali da poter essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo indebito.

Inoltre, la singola Compagnia, nell'ambito delle esternalizzazioni, in particolare afferenti alle funzioni o attività essenziali o importanti nonché alle Funzioni Fondamentali, individua eventuali conflitti di interesse relativi alla scelta dei fornitori di servizi anche in considerazione di quelli sussistenti fra il fornitore stesso e ciascuna singola Compagnia nonché di eventuali accordi con soggetti concorrenti.

5. Governance

Affinché ci sia un conflitto di interessi occorre la presenza di un interesse “secondario” proprio di un soggetto che interferisca con l’interesse “primario” che tale soggetto è tenuto a perseguire in virtù dei doveri d’ufficio: l’interesse primario può identificarsi nello svolgimento imparziale ed efficiente delle funzioni attribuite a tale soggetto da parte di ogni Compagnia del Gruppo e/o della normativa di riferimento mentre l’interesse secondario, invece, può sostanziarsi in interessi economici o finanziari, personali o professionali / commerciali o politici nonché di diverso genere la cui interferenza, per natura e intensità, dipende dalla posizione/ruolo del portatore dell’interesse in questione (secondario) e dalla rilevanza assunta da tale interesse.

Delle particolari situazioni di conflitto di interesse in tale ambito sono, fra le altre, quelle relative agli eventuali interessi degli amministratori allorquando siano chiamati a decidere su operazioni per conto delle Società facenti parte del Gruppo per i quali sono in conflitto e privi dell’indispensabile grado di indipendenza di giudizio nonché eventuali configurazioni in ambito organizzativo e modello distributivo che non prevedano la corretta separatezza delle funzioni con compiti di controllo. Rientrano in tale ambito anche gli interessi, in senso lato, rilevanti per tutti gli esponenti ed il personale.

Si riporta, di seguito, una tabella recante le situazioni in cui, come da indicazioni ricevute, in materia, da Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche solo la “Banca”), si ha la presunzione di un conflitto di interessi rilevante per gli esponenti ed il personale, con la precisazione che tale tabella si riferisce non solo agli esponenti ed al personale/dipendente ma anche ai loro parenti stretti e che la stessa non ha carattere esaustivo.

Categoria di conflitto	Periodo	Grado e tipo di legame e, ove applicabile, soglia
Personale	<i>Al momento della nomina e dello svolgimento dell’incarico</i>	L’esponente o il personale: - ha stretti legami personali ¹ con un componente dell’organo di amministrazione e/o con soggetti che rivestono ruoli chiave o azionisti qualificati nella Banca, nell’impresa madre o nelle sue controllate; è parte di un procedimento giudiziario contro la Banca, l’impresa madre o le sue controllate; svolge in misura significativa attività di impresa , anche costituita sotto forma di società, con la Banca, l’impresa madre o le sue controllate.
Professionale o commerciali	<i>Al momento della nomina e dello svolgimento dell’incarico o nel corso degli ultimi cinque anni</i>	L’esponente o il personale o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali: -ricopre allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nella Banca o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti, nell’impresa madre o nelle sue controllate; - intrattiene una relazione commerciale significativa i) con la Banca, con l’impresa madre o con le sue controllate; ii) con clienti, fornitori o concorrenti della Banca, dell’impresa madre o delle sue controllate o iii) ha avuto una di tali relazioni con tali entità negli anni pregressi. La significatività dell’interesse commerciale dipenderà dall’entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l’attività dell’esponente, del personale o del suo stretto familiare.

¹ Per “stretti familiari” si intende quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da un esponente o dal personale nei loro rapporti con la società. Essi includono: (i) i parenti fino al secondo grado; (ii) il coniuge e il convivente more uxorio, nonché i figli degli stessi; (iii) le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente.

Finanziario	<i>Al momento della nomina e dello svolgimento dell'incarico</i>	L'esponente o il personale o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali detiene un interesse finanziario notevole o un'obbligazione finanziaria notevole nei confronti: - della Banca; - delle sue controllate; - di uno qualsiasi dei concorrenti della Banca. Sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti (prestiti/linee di credito). Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente o del personale oltre alle caratteristiche ed allo status del prestito (ad esempio se in bonis o deteriorato nonché le condizioni alle quali l'esposizione è stata concessa). Per un elenco di casi di non rilevanza si rimanda alla Guida BCE².
Politico	<i>Al momento della nomina e dello svolgimento dell'incarico o nel corso degli ultimi due anni</i>	L'esponente o il personale o un soggetto con cui egli ha stretti legami personali ricopre una posizione di elevata influenza politica. Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche), presidente di un partito politico, membro di gabinetto o membro di un governo regionale o nazionale ovvero nel caso di rappresentante di uno Stato. La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente ed al personale di agire nell'interesse dell'ente vigilato (ad es. prendere parte a decisioni pubbliche riguardanti la Banca medesima): l'influenza politica non deve poter esercitare una indebita influenza sul personale/dipendente.

5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di presidiare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state definite misure organizzative ritenute adeguate rispetto ai casi considerati e proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività di ciascuna Compagnia nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e/o attività prestata.

In particolare, il processo di gestione dei potenziali conflitti di interesse può essere articolato secondo le particolari misure tecniche, generali e specifiche, volte alla minimizzazione e successiva eliminazione dei potenziali conflitti di interesse di seguito illustrate.

5.3 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

- **Barriere informative:** ciascuna Compagnia adotta misure e procedure, anche organizzative ed informatiche, che prevedono una netta separazione dei processi decisionali che contraddistinguono le diverse unità organizzative, adottando specifiche misure volte ad impedire un'indebita circolazione di informazioni confidenziali, riservate e privilegiate tra i soggetti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni

² Guida della BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, come aggiornata a dicembre 2021

possa ledere gli interessi di uno o più clienti. In particolare, anche in conformità alle indicazioni dei Codici Etico e di Comportamento di Gruppo, le informazioni e la documentazione relative a ciascuna delle attività in conflitto non sono rese disponibili alle risorse preposte ad altre attività e tale divieto è derogabile solo previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

- **Separatezza organizzativa:** I soggetti coinvolti nelle attività che possono generare un conflitto di interesse, al fine di assicurarne un'opportuna autonomia e indipendenza, sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a Responsabili gerarchici distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice delle Compagnie cui, peraltro, le Funzioni Fondamentali (Risk Management, Funzione Attuariale, Compliance e Internal Audit) riferiscono direttamente, unitamente agli ulteriori organi deputati ai controlli quali Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) e Funzione Antiriciclaggio, ove presente – limitatamente agli ambiti di loro pertinenza. Inoltre, tale autonomia è perseguita anche attraverso la nomina di amministratori “indipendenti” nei Consigli di Amministrazione delle Compagnie del Gruppo nell'ambito dei quali tutti i singoli esponenti riferiscono, analogamente a quanto avviene per il Collegio Sindacale, in materia di conflitti di interesse, ai rispettivi Presidenti.
- **Retribuzioni indipendenti:** Nella definizione delle politiche retributive sono adottate regole da parte del Consiglio di Amministrazione, col supporto del Comitato remunerazioni, ove presente, che prevedono, fra l'altro, un sistema premiante regolato in maniera tale da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per le Compagnie e per il Gruppo nel suo complesso. L'effettiva corresponsione dei sistemi incentivanti è, in ogni caso, frazionata nel tempo e legata al rispetto, nel continuo, delle regole definite dal Gruppo Assicurativo, in conformità alla normativa vigente. Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento “Politiche retributive di Gruppo”.
- **Codice Etico e Codice di Comportamento di Gruppo:** ciascuna Compagnia, come declinato all'interno dei Codici Etici e di Comportamento di Gruppo, diffusi a tutto il personale, adotta specifiche regole di condotta, assicurandosi che il personale ne venga a debita conoscenza, in capo ai soggetti rilevanti volte ad assicurare, ad esempio, che questi:
 - non compiano operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello del cliente né uniformino la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto;
 - informino i propri superiori o altri referenti, se previsti, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della stessa Compagnia;
 - non rivelino a terzi, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni riservate e/o confidenziali di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento o comunque in occasione della propria attività;
 - non utilizzino informazioni privilegiate e si astengano dall'utilizzare, in modo scorretto, informazioni relative ad operazioni disposte dalla clientela in attesa di esecuzione, di cui abbiano comunque avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività;
 - evitino di consigliare e/o sollecitare qualsiasi altra persona relativamente a informazioni di cui al precedente alinea, se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni, e di raccomandare o indurre altri soggetti, sulla base di esse, al compimento di operazioni nell'interesse proprio o di terzi, nonché di consigliare e/o sollecitare terzi di effettuare operazioni sulla base delle stesse;
 - si astengano dal diffondere notizie false o dal porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
 - si astengano dall'effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni che possano incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro

impegni contrattuali;

- non compiano operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello del cliente.

Inoltre, viene previsto che le relazioni commerciali e d'affari in generale debbano tenere conto che le spese di rappresentanza effettuate, le donazioni o liberalità elargite, le sponsorizzazioni corrisposte, i convegni o le altre manifestazioni organizzate non siano improprie o eccedenti le normali pratiche commerciali o i rapporti di cortesia.

Ciascuna Compagnia, ad integrazione dei principi descritti, disciplina, altresì, i seguenti ambiti: riservatezza, formazione, operazioni personali, condotta da osservare durante l'attività lavorativa, spendita del nome della società, comportamento sul web e utilizzo di strumenti informatici aziendali, salute, sicurezza, ambiente, conflitti di interesse, conferimento di incarichi e procure da parte della clientela, ricezione di liberalità, doni e premi, rapporti con le autorità di vigilanza e altri enti o organismi, antiriciclaggio e antiterrorismo, tutela del cliente, correttezza professionale, illeciti fiscali, consapevolezza e gestione del rischio, diversità e inclusione, sistema dei controlli interni.

5.4 MISURE SPECIFICHE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

5.4.1 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

- **Operazioni infragruppo:** ciascuna compagnia del Gruppo si è dotata di una Policy per lo svolgimento dell'operatività infragruppo che definisce specifici criteri e modalità per l'esecuzione di operazioni infragruppo, in coerenza con il principio di tutela della solvibilità dell'impresa e degli interessi degli assicurati, per consentirne il monitoraggio e la verifica. Nell'ambito di tale documento sono identificate le fattispecie qualificate come "significative", "molto significative" e "da segnalare in ogni circostanza", in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio della Compagnia ed in relazione alla tipologia di operazione o di controparte. Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento "Policy per lo svolgimento dell'operatività infragruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum" nonché al documento "Policy per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum, Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum ed Esponenti Bancari ex art. 136 TUB".

5.4.2 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI, NELLA DISTRIBUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- **Presidi relativi alle Informazioni Privilegiate e agli abusi di mercato:** ogni Compagnia ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, apposita normativa interna per la prevenzione degli abusi di mercato e per il trattamento e la diffusione delle Informazioni Privilegiate al fine di garantire la tutela del mercato e degli investitori assicurando a questi una adeguata informativa circa i fatti e i dati aziendali ed impedendo che alcuni soggetti in possesso di tali informazioni possano avvalersene per trarne un indebito vantaggio prima che vengano opportunamente divulgate. Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento "Policy in materia di abusi di mercato (market abuse)".
- **Gestione dei reclami, degli esposti e dei ricorsi verso sistemi di risoluzione stragiudiziale:** ciascuna Compagnia ha adottato, conformemente alle disposizioni normative in materia, un processo strutturato e codificato per la gestione dei reclami della clientela, per la gestione degli esposti della clientela alle Autorità di Vigilanza nonché dei ricorsi da questa promossi presso sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nell'ottica di garantire la corretta e tempestiva gestione degli stessi e di fornire una chiara esaustiva risposta alle lagnanze dei clienti.

In tale ambito, tra le misure di gestione adottate per prevenire eventuali conflitti di interesse che

potrebbero sorgere nell'esecuzione di questa attività, ha inteso collocare gli uffici / le unità preposte all'interno della Funzione Compliance, così da garantire i necessari requisiti di competenza degli addetti e la loro indipendenza rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Tale scelta organizzativa permette, inoltre, che le decisioni finali sulle doglianze ricevute nonché la scelta delle soluzioni da adottare non siano direttamente condizionate dalle strutture commerciali o da valutazioni di puro carattere commerciale.

Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento "Policy di gestione dei reclami" nonché al documento "Compliance Policy di Gruppo".

- **Conformità del processo di approvazione dei prodotti ed esecuzione dei contratti:** In ottemperanza alle previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia di *product governance*, ogni Compagnia ha definito regole e criteri volti alla definizione e sviluppo di prodotti al fine di assicurare il miglioramento e l'evoluzione nel continuo dell'offerta commerciale, nel rispetto delle richieste e delle esigenze della clientela ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali. Inoltre, nella produzione e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, l'impresa evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.

In particolare, ciascuna Compagnia, anche in funzione della tipologia dei propri prodotti:

- disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse della clientela, alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- opera in modo da contenere i costi a carico del contraente e ottenere il migliore risultato possibile avuto riguardo ai bisogni assicurativi di questo;
- si astiene dal proporre variazioni contrattuali e suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione dei bisogni assicurativi di questo;
- si astiene da comportamenti che possano avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi/incentivi alla propria rete distributiva che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del cliente;
- assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti assicurando, in particolare, che il contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dalle singole Compagnie del Gruppo Assicurativo Mediolanum in virtù di accordi con soggetti terzi.

In conformità alla normativa applicabile, tali regole vengono applicate attraverso procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione dei prodotti assicurativi rispetti anche gli obblighi in materia di conflitti di interesse, sia per quanto riguarda la definizione della struttura e del funzionamento del prodotto, sia per quanto concerne i connessi sistemi di remunerazione e incentivazione.

Infine, per quanto attiene, specificatamente, all'erogazione di credito garantito da prodotti d'investimento assicurativi distribuiti da Banca Mediolanum, nel caso in cui, in fase erogazione di credito ad un Cliente, questi abbia posto a garanzia dello stesso un prodotto d'investimento assicurativo distribuito da Banca Mediolanum, quest'ultima assumerebbe la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, circostanza che potrebbe ledere gli interessi del Cliente. Al fine di evitare che il conflitto di interessi possa incidere negativamente sugli interessi del Cliente, la Banca ha individuato specifiche misure di gestione atte a neutralizzare detto conflitto, disciplinando la fattispecie nei documenti di normativa interna regolanti la concessione di credito. In particolare,

le misure adottate sono: a) assenza di contestualità tra sottoscrizione del prodotto d'investimento assicurativo e richiesta di credito (con istruttoria rafforzata in fase di concessione del finanziamento e b) finalità della richiesta di credito: in nessun caso tale richiesta potrà essere finalizzata alla sottoscrizione di un servizio o prodotto d'investimento, circostanza peraltro già espressamente esclusa per qualsiasi tipologia di finanziamento dalla normativa interna disciplinante la concessione di credito.

Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento "Policy di gruppo in materia di governo e controllo del prodotto" nonché al documento "Policy per i prodotti e l'investimento responsabile".

- **Limiti di investimento e best execution:** ciascuna Compagnia nell'ambito della propria Politica degli investimenti ha previsto specifici criteri di selezione degli investimenti e limiti quantitativi e di concentrazione nell'ottica di garantire una gestione delle attività coerente con le politiche di gestione del rischio definite dal Gruppo stesso. Il processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti si basi esclusivamente su analisi macroeconomiche che tengono conto degli interessi del Gruppo e della clientela. In ogni caso, ogni singola Compagnia del Gruppo presidia il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche quando scelga di affidare specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

Ciascuna Compagnia adotta, altresì, misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente definendo tutti i principali fattori alla base del rispetto della best execution.

Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli ai documenti "Politica degli investimenti" e alla "Politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini".

- **Rinuncia alla prestazione dei servizi/allo svolgimento dell'attività:** Nel caso in cui i presidi adottati non si rivelassero adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di danneggiare gli interessi dei clienti sia evitato, e non si ritenga sufficiente la disclosure su fonte e natura del conflitto di cui al Par. 5.4.6. affinché ai clienti sia garantita la possibilità di assumere una decisione informata, il Gruppo assicurativo rinuncerà alla prestazione dei servizi/allo svolgimento dell'attività.

5.4.3 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI/COMPENSI

- **Valutazione incentivi/compensi:** Con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, al fine di valutare se un incentivo (compensi o commissioni o altri benefici monetari) o uno schema di incentivazione possa essere erogato/percepito in ossequio ai principi previsti dalla normativa applicabile, ogni Compagnia del Gruppo svolge un'analisi complessiva. A tal fine, viene verificato che l'incentivo/schema di incentivazione (i) abbia lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa, e (ii) non pregiudichi l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

Tale attività prende in considerazione tutti i fattori rilevanti che possono aumentare o diminuire il rischio di tale ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente, nonché le misure organizzative adottate dal distributore per assicurare l'accrescimento della qualità del servizio prestato al cliente nonché per evitare il rischio di una ripercussione negativa per il cliente medesimo. e, in ogni caso, garantiscano il principio di agire in modo onesto, equo, professionale e nel migliore interesse del cliente. Ciascuna Compagnia valuta, in particolare:

- se un incentivo o uno schema di incentivazione possa indurre ad offrire un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che sia possibile offrire un prodotto o servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente;
- se l'incentivo o lo schema di incentivazione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione anche criteri qualitativi adeguati, che riflettono

quanto previsto dai regolamenti applicabili, la qualità dei servizi forniti ai clienti e la soddisfazione del cliente;

- il valore dell'incentivo versato in relazione al valore del prodotto;
- se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
- l'esistenza di un meccanismo adeguato a richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
- l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.

In generale, la politica retributiva rivolta agli intermediari assicurativi è fondata sui principi di cui il Gruppo si è dotato per i sistemi di remunerazione e incentivazione, attraverso l'adozione di un approccio volto a conseguire, anche per queste figure, compensi ed incentivi coerenti con i principi della sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, garantendo che questi siano fissati e mantenuti ad un valore di mercato, in relazione a ciascun prodotto. Gli accordi di remunerazione con i fornitori di servizi non incoraggiano, quindi, un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa.

L'attività di valutazione di tali incentivi viene effettuata in fase di lancio di un nuovo prodotto da parte dagli uffici coinvolti nel processo di product governance ed è oggetto di verifica da parte degli uffici coinvolti nelle attività di monitoraggio del distributore.

Viene altresì verificato che, in ogni caso, l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo nonché che i contraenti siano informati, in modo comprensibile, in merito ai meccanismi per trasferire loro i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione.

- **Censimento incentivi/compensi:** ogni Compagnia del Gruppo provvede al censimento degli incentivi/compensi e al relativo aggiornamento per il tramite della propria Funzione Pianificazione e Controllo. Tale mappatura prevede le seguenti informazioni:
 - codice progressivo di identificazione dell'incentivo;
 - tipologia prodotto;
 - prodotti;
 - tipologia di incentivo;
 - soggetto che riceve l'incentivo;
 - quantificazione / metodo di calcolo³.

5.4.4 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

- **Divieto di ricevere od offrire omaggi:** È vietato ricevere od offrire omaggi, forme di ospitalità,

³ Con riferimento ai benefici non monetari di minore entità, gli stessi possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente.

o comunque beni o utilità che costituiscano violazione dei normali usi commerciali e che possano configurarsi come richieste di violazione dei propri doveri d'ufficio o di fedeltà o comunque tentativi di influenzare le proprie decisioni.

Per le condizioni alle quali questi possano essere accettati o concessi e quali misure debbano essere adottate per tali evenienze, si rimanda al documento "Codice di comportamento del Gruppo Assicurativo".

- **Presidi in materia di esternalizzazioni:** Ciascuna Compagnia, come definito nell'ambito della propria Politica in materia di esternalizzazione e scelta dei fornitori, in caso di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché, laddove normativamente consentito, di Funzioni Fondamentali, effettua un processo di analisi prodromico alla conclusione di ciascun accordo di esternalizzazione. Tale analisi è volta alla valutazione della sussistenza di eventuali conflitti di interesse afferenti alla scelta del fornitore del servizio, anche considerando quelli tra questi e ciascuna Compagnia del Gruppo nonché eventuali accordi con soggetti concorrenti. Inoltre, con tale processo ciascuna Compagnia verifica che il fornitore abbia adottato tutti i mezzi per garantire che nessun conflitto di interessi, esplicito o potenziale, metta a repentaglio il soddisfacimento delle esigenze di ogni Compagnia esternalizzante.

A tal fine, per le Società italiane, i relativi accordi di esternalizzazione prevedono che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione, da parte del fornitore, di specifici presidi in tema di conflitti di interesse, anche al fine di consentire l'allegazione alla comunicazione all'IVASS dell'attestazione da parte della Compagnia circa l'idoneità e sufficienza dei presidi adottati dal fornitore di servizi in materia nonché l'obbligo di tempestiva informativa da parte di quest'ultimo a ciascuna Compagnia, nei casi in cui non fosse possibile escludere un pregiudizio nell'esecuzione del contratto.

Al riguardo, si rimanda per maggiori dettagli al documento "Policy in materia di gestione del rischio delle terze parti di Gruppo Assicurativo".

5.4.5 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER PREVENIRE E GESTIRE POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE

Il processo gestione dei conflitti di interesse di *governance* è articolato in modo da garantire, attraverso idonei presidi:

- verifiche da parte della Funzione Compliance in ordine all'adeguatezza della struttura organizzativa e del modello distributivo esistente a prevedere la corretta separatezza delle funzioni con compiti di controllo in ottica di individuazione ed eliminazione di conflitti di interesse;
- che non sussistano conflitti di interesse, al momento della nomina degli esponenti nonché nello svolgimento dell'incarico, tali da compromettere l'indipendenza di giudizio e, in generale, che le eventuali operazioni consiliari in cui gli amministratori siano portatori di interessi e la valutazione della eventuale congruità delle operazioni nonché il presidio di taluni ambiti per i quali abbiano ricevuto uno specifico incarico non siano inficiate da conflitti di interesse;
- il divieto *interlocking*;
- che i soggetti rilevanti si astengano da qualsiasi attività che possa essere ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi del Gruppo.

Il sopracitato processo si articola, nel dettaglio, come di seguito illustrato:

- **Comunicazione delle situazioni e rapporti da cui possa originare un conflitto:** Ciascun esponente e membro del personale ha la responsabilità di individuare e rilevare autonomamente qualsivoglia conflitto di interesse, reale o potenziale, riferibile all'esponente, al personale, ai soggetti connessi, agli stretti familiari dell'esponente e del personale medesimo.

In tal caso, lo stesso è tenuto a comunicare internamente e tempestivamente, ed in ogni caso prima che siano assunte obbligazioni contrattuali, al responsabile gerarchico o al Presidente

dell'organismo di cui è membro qualunque situazione, questione e/o rapporti da cui si origina detto conflitto. Nella comunicazione deve essere sufficientemente dettagliata la natura, i termini, l'origine, la portata degli interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore l'esponente o il personale in questione. Ove il conflitto sia rilevato dal Presidente dell'organismo, lo stesso dovrà darne comunicazione all'organismo stesso.

Valutazione delle situazioni e dei rapporti da cui possa originare un conflitto: In caso di rilevazione (ovvero nel caso di autonoma rilevazione – c.d. auto-rilevazione) di questioni, situazioni e rapporti da cui possa originare un conflitto, ricevuta la comunicazione di cui sopra, il responsabile gerarchico provvederà a valutare il conflitto e a individuare una soluzione che consenta di gestirlo adeguatamente avvalendosi, ove ritenuto necessario del supporto consulenziale della Funzione Compliance, della Funzione Affari Societari e della Funzione Risorse Umane, le cui attività operative di questi ultimi due sono svolte da Banca Mediolanum S.p.A. in virtù di apposito contratto di servizi, per gli ambiti di competenza, al fine di inquadrare il conflitto e le possibili soluzioni. Qualora il conflitto riguardi un membro di un Organismo collegiale, il Presidente porterà il caso all'attenzione dell'Organismo stesso per deliberare in merito. Se ritenuto necessario il Presidente potrà chiedere in via preventiva una valutazione consulenziale alla Funzione Compliance, Funzione Affari Societari e Funzione Risorse Umane, (queste ultime svolte da Banca Mediolanum S.p.A. in virtù di apposito contratto di servizi), per gli ambiti di competenza. La delibera sarà assunta con l'astensione del soggetto interessato. La valutazione del conflitto, e l'individuazione di una soluzione dello stesso terranno conto almeno dei seguenti elementi:

- la tipologia di conflitto (attuale, potenziale);
 - la sua prevedibilità;
 - la sua occasionalità, la possibilità di ricorrenza o persistenza;
 - la rilevanza del conflitto di interesse e la capacità di inficiare l'indipendenza di giudizio del soggetto interessato. A tal riguardo occorre considerare che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che il soggetto interessato non possa essere considerato idoneo all'espletamento dei compiti e/o delle responsabilità che gli competono. Ciò si verifica se il conflitto di interessi pone un rischio rilevante e ove non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base della presente Policy.
 - i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate da ogni Compagnia o dal medesimo soggetto interessato al fine di valutare se siano efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni o i rapporti da cui possa originare quel conflitto possano inficiare l'indipendenza di giudizio del medesimo soggetto o le decisioni dell'Organo e/o della Funzione di appartenenza.
- **Misure di attenuazione e gestione dei conflitti – verifica e monitoraggio:** Qualora, ad esito della valutazione di cui sopra, il responsabile gerarchico o l'Organismo collegiale ritengano che i presidi esistenti non siano sufficienti per la gestione dei conflitti di interesse e ad eliminare il rischio che gli interessi del personale o dell'esponente possano influire negativamente su quelli di ogni Compagnia, del Gruppo e/o dei suoi clienti o di altri stakeholder, gli stessi potranno, nel rispetto dei processi aziendali vigenti:
 - a) individuare ulteriori e più efficaci presidi e misure di attenuazione e gestione dei conflitti di interesse del personale o dell'esponente;
 - b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti al soggetto interessato, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo di assicurare che tutto il personale e ciascun esponente agisca con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico nonché delle responsabilità che gli competono, nell'interesse della sana e prudente gestione di ogni Compagnia del Gruppo e nel rispetto della normativa di riferimento tempo per tempo applicabile;

L'individuazione di presidi e misure ulteriori di attenuazione e gestione dovrà riflettere le specifiche concrete delle situazioni e rapporti da cui possa originare un conflitto.

Fermo quanto precede, nell'individuare i presidi e le misure idonee si potrà, in via esemplificativa:

- a) affidare attività o operazioni confliggenti a persone diverse;
- b) evitare che il personale che svolge anche attività esterne ad ogni Compagnia o una delle società del Gruppo eserciti un'influenza indebita in seno alla Compagnia stessa o una delle società del Gruppo relativamente a tali altre attività;
- c) stabilire la responsabilità del personale di astenersi dal prendere decisioni in merito a qualunque questione sulla quale il personale medesimo abbia o possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse o sulla quale l'obiettività del personale medesimo (o la sua capacità di adempiere adeguatamente ai doveri nei confronti delle singole Compagnie facenti parte il Gruppo) possano essere in altro modo compromessi.
- d) stabilire che, ove il conflitto riguardi un esponente, lo stesso si astenga dal voto, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, in merito a qualunque questione sulla quale un membro abbia o possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse o sulla quale l'obiettività del membro o la sua capacità di adempiere adeguatamente ai doveri nei confronti di ogni Compagnia possano essere in altro modo compromessi.

Il responsabile gerarchico/presidente organo di appartenenza verifica nel continuo l'efficacia dei presidi e delle misure adottate, anche alla luce del comportamento tenuto in concreto dal personale o dall'esponente nello svolgimento delle proprie attività. Ove opportuno potrà richiedere al soggetto interessato di fornire periodici aggiornamenti in merito all'evoluzione delle situazioni e rapporti da cui origina il conflitto di interessi già rilevato e valutato e ciò anche al fine di i) rinnovare la valutazione sopra menzionata al verificarsi di circostanza o accadimenti nuovi e rilevanti ovvero ii) verificare la (eventuale) cessazione delle situazioni conflittuali identificate.

Ove il conflitto riguardi un membro di un organismo collegiale, detto organismo potrà incaricare il suo Presidente di verificare l'efficacia dei presidi come sopra descritto anche avvalendosi del supporto delle unità organizzative più opportune, se ritenuto necessario.

- **Conclusione del processo:** La valutazione del conflitto e dei relativi presidi - che dovrà essere oggetto di apposita e motivata formalizzazione, con puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle motivazioni poste alla base della determinazione assunta - sarà comunicata senza indugio:
 - dal responsabile gerarchico al soggetto interessato che rientra nel novero del personale;
 - dal Presidente dell'organo di appartenenza al soggetto interessato che rientra nel novero degli esponenti nonché all'organismo di cui il soggetto è membro.

Con esclusione dei casi riguardanti i membri di organi collegiali, per i quali le informazioni saranno archiviate con i verbali di tali organi, le informazioni rilevanti in merito al conflitto e alla soluzione individuata, opportunamente documentate, saranno trasmesse, per gli ambiti di propria competenza, alla Funzione Compliance che le archiverà digitalmente al fine di poter svolgere, all'occorrenza, i necessari controlli di secondo livello sulla corretta gestione dei conflitti e di consentire alla Funzione Internal Audit di accedere alle medesime informazioni per le attività di controllo ad essa affidate.

Al riguardo, si rimanda per ulteriori dettagli circa il requisito, in particolare dell'Indipendenza, al documento "Policy Fit and Proper di Gruppo".

5.4.6 EVENTUALE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Per il caso in cui le misure organizzative adottate, di cui ai paragrafi precedenti, non si siano rivelate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, ogni Compagnia del Gruppo informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure anche organizzative e

amministrative adottate per mitigare tali rischi, affinché i clienti, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione informata in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione, tenuto conto dei conflitti esistenti.

In particolare, ferma restando la necessità di operare in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla clientela, per la suddetta evenienza, ogni Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite *link nella home page del sito* sulla natura e le fonti del conflitto affinché il contraente possa assumere una decisione informata. Ciò avviene, in particolare, pubblicando il presente documento sul sito della singola Compagnia e prevedendo un'apposita informativa alla clientela nella documentazione precontrattuale relativa ai prodotti di investimento assicurativo.

Qualora i presidi adottati non si rivelassero adeguati ad assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di danneggiare gli interessi dei clienti sia evitato, e, inoltre, non si ritenga sufficiente tale disclosure, ogni Compagnia rinuncerà alla prestazione dei servizi/allo svolgimento dell'attività (si vd. Par. 5.4.2.).

6. CESSAZIONE DI SITUAZIONI IDENTIFICATE COME POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

La situazione che ha originato il potenziale conflitto d'interessi cessa quando:

- termina l'attività prestata nei confronti del cliente (ad esempio quando è cessata l'esecuzione del contratto);
- viene a cessare l'interesse che ha causato il conflitto;
- sono state adottate idonee misure organizzative e amministrative in grado di gestire adeguatamente il conflitto.

7. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE E MONITORAGGIO

Ciascuna Compagnia ha istituito ed aggiorna con cadenza almeno annuale, per il tramite della Funzione Compliance, un apposito Registro all'interno del quale sono riportate le tipologie di attività per i quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi verificando regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze riscontrate. Con riferimento a Mediolanum Vita tale Registro è conservato, nell'ultima versione aggiornata, presso la Funzione Compliance al percorso di rete Compliance_Gruppo_Assicurativo ([\\med-fls-945](#) (Z:)).

Al riguardo, la Funzione Compliance provvede a riferire al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la pianificazione dallo stesso approvata, nell'ambito delle proprie relazioni periodiche in merito alle verifiche svolte in materia. Eventuali nuove fattispecie che possano originare un conflitto d'interesse comporteranno un aggiornamento della presente Policy oltre che dell'apposito Registro.

8. ESERCIZIO DEL RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Mediolanum Vita, in qualità di Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, definisce i principi strategici di Gruppo in materia di conflitti di interesse, le quali saranno adottate dalle Società soggette a direzione e coordinamento attraverso le necessarie deliberazioni dei rispettivi Organi Sociali.

La presente Policy di Gruppo Assicurativo recepisce inoltre i principi già contenuti all'interno della Policy in materia approvata dall'Impresa Madre Banca Mediolanum e non presenta scostamenti dai principi in essa contenuti.

Alla Funzione Compliance di Mediolanum Vita compete l'attività di indirizzo e coordinamento, per gli aspetti relativi alla gestione dei conflitti di interesse. La Funzione Compliance di Mediolanum Vita è coinvolta ex-ante dalle Società Controllate per il rilascio formale di pareri vincolanti (Binding Opinions) in caso di scostamenti dai principi di Gruppo definiti, come espressamente definito all'interno del Regolamento di Indirizzo e Coordinamento del Gruppo Assicurativo Mediolanum.

Le Società facenti parti del Gruppo Assicurativo soggette a direzione e coordinamento forniscono evidenza alla Capogruppo delle eventuali modifiche al recepimento di quanto esposto all'interno del presente documento.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi e regolamentari in tema di conflitti di interesse utilizzati per la stesura del presente documento, sono i seguenti:

9.1 NORMATIVA ESTERNA

Normativa, iniziative e accordi internazionali e comunitari:

- Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;
- Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2359 della Commissione in materia di POG e prodotti IBIPs.

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DI 201/2011 convertito in Legge 214/2011 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, (Art. 36, «Divieto di interlocking») e linee guida delle Autorità di Vigilanza;
- Codice civile (in particolare, art. 2391);
- D.lgs. 231/01 sulla Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche come successivamente integrato e modificato;
- Decreto 2 maggio 2022, n. 88 - Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (22G00096);
- Decreto Ministeriale 2 settembre 2014, n. 166 (G.U. 13 novembre 2014, n.264) Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse (in vigore dal 28 novembre 2014);
- Deliberazione COVIP del 16.3.2012, recante disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento delle forme pensionistiche complementari;
- D.M. 11 giugno 2020, n. 108 Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 5 sexies del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252 come introdotto dal decreto legislativo 13 gennaio 2018, n. 147;
- Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD) regolamentazione delegata della Commissione europea in materia;

- Regolamento ISVAP N. 42 del 25.06.2012 in materia di procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili;
- Regolamento n. 38 IVASS del 3 luglio 2018 in materia di sistema di governo societario;
- Regolamento n. 41 IVASS del 2 agosto 2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi;
- Regolamento N. 44 IVASS del 2019 in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- Regolamento n. 45 IVASS del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

9.2 NORMATIVA INTERNA

- Relazione sulla struttura organizzativa della Compagnia;
- Regolamento dei Comitati di Mediolanum Vita;
- Regolamento degli Organi di Governo Societario anche di Gruppo;
- Policy di Gruppo in materia di governo e controllo del prodotto;
- Policy in materia di gestione del rischio di terze parti di Gruppo Assicurativo;
- Policy per lo svolgimento dell'operatività infragruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum;
- Policy per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum, Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum ed Esponenti Bancari ex art. 136 TUB;
- Codice Etico di Gruppo;
- Codice di Comportamento del Gruppo Assicurativo Mediolanum;
- Politiche retributive di Gruppo;
- Policy in materia di abusi di mercato (market abuse);
- Policy di gestione dei reclami;
- Politica degli investimenti;
- Policy per i prodotti e l'investimento responsabile;
- Politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- Compliance Policy di Gruppo;
- Policy Antiriciclaggio - Politica aziendale per la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottata ai sensi del D.lgs. 231/07 e ai sensi dell'art. 10 del Regolamento IVASS n. 44/2019;
- Risk Culture Policy del Gruppo Mediolanum;
- Policy Fit and Proper di Gruppo.